

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente intervento, l'“Adeguamento integrazione serramenti plesso scolastico di Via Trieste” presso l'edificio scolastico “Guglielmo da Volpiano”. Opere più di seguito descritte ed in conformità con il progetto redatto dall'arch. Bruno GALLERI, con studio in San Maurizio Canavese, Via XX settembre 14 B-C.

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dell'appalto, computato a corpo sulla base dei prezzi allegati al presente Capitolato Speciale d'appalto, risulta pari ad € 78.480,49, dei quali € 56532,81 relativi alle opere, da assoggettarsi al ribasso d'asta ed € 2.712,02 di oneri relativi alla sicurezza ed € 19.235,66, relativi alla manodopera, da non assoggettare a ribasso d'asta.

L'importo netto dell'appalto risulterà dall'ammontare dell'offerta, a corpo, dell'Impresa che verrà giudicata idonea e nominata appaltatrice dei lavori in oggetto.

Detto importo è da considerarsi fisso e definitivo, fatto salvo quanto specificato negli articoli seguenti a proposito delle possibilità di varianti, modifiche e revisione prezzi.

Ai fini dell'appalto la categoria di opere prevalente dei lavori ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, è la categoria 056 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, importo pari ad € 78.480,49.

ART.3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto si stipulerà entro 60 giorni dall'aggiudicazione e verrà registrato entro i 60 giorni successivi alla stipula, così come previsto dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 4 INIZIO, DURATA E TERMINE DEI LAVORI

Subito dopo le consegne dei lavori, l'Impresa procederà al tracciamento e alla eventuale picchettazione delle opere, ed all'inizio dei lavori stessi.

Il tempo entro cui l'Impresa dovrà dare ultimati i lavori è fissato in 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Trascorso tale termine verrà applicata una penalità di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nei limiti di cui all'Art. 145 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

Dette ammende per ritardo di ultimazione dei lavori verranno prelevate sul residuo e sulla cauzione.

I lavori dovranno procedere senza interruzioni.

Quando circostanze particolari impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di far sospendere i lavori e la durata di tale periodo di sospensione dovrà essere dedotta da quello della durata complessiva dei lavori stessi.

ART. 5 PROROGHE

Saranno concesse proroghe laddove vengano rispettate le previsioni dell'art. 159 del D.P.R. 207 del 05/10/2010.

ART. 6 MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

In corso dei lavori e sull'importo di essi l'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti in un'unica soluzione contestualmente all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Le trattenute verranno tutte restituite a collaudo compiuto assieme all'eventuale rata a saldo.

ART. 7 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.